


Verbale n° 9

Prot. Gen.le n° 27920



COMUNE DI FERRARA

ATTI DELLA GIUNTA

Seduta del giorno di Martedì 17 Aprile 2012 (Ore 9,00)

Sono intervenuti i Signori:

TIZIANO TAGLIANI	-	SINDACO - PRESIDENTE
MASSIMO MAISTO	-	VICE SINDACO
DEANNA MARESCOTTI	-	ASSESSORE
LUCIANO MASIERI	-	ASSESSORE
ROSSELLA ZADRO	-	ASSESSORE
CHIARA SAPIGNI	-	ASSESSORE
ALDO MODONESI	-	ASSESSORE
ROBERTA FUSARI	-	ASSESSORE

Hanno giustificato l'assenza i Signori: **MARATTIN**

Assiste il Segretario Generale Dott. ROBERTO FINARDI

Visto della Ragioneria

Essendo gli intervenuti in numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta

Pubblicare per 15 gg.

OGGETTO:

in copia all'Ufficio:

Istituzione della nuova disciplina anno 2012 dei progetti di miglioramento delle attività della Polizia Municipale : attuazione art. 40 – comma 3 ter – del D.lgs. 165/2001. contestuale disdetta della disciplina e della relativa corresponsione dell'indennità di disagio agli Istruttori di Polizia Municipale cat. "C". Decorrenza 1° maggio 2012.

**- Personale/Programm.
- Trattamento Economico
- Organizzazioni Sindacali**

Pubblicata il

19 APR. 2012

Seduta del Verbale N.

Oggetto: Istituzione della nuova disciplina anno 2012 dei progetti di miglioramento delle attività della Polizia Municipale : attuazione art. 40 – comma 3 ter – del D.lgs. 165/2001. contestuale disdetta della disciplina e della relativa corresponsione dell'indennità di disagio agli Istruttori di Polizia Municipale cat. "C". Decorrenza 1° maggio 2012.

LA GIUNTA

PREMESSO:

che la disciplina dell'indennità di disagio servizio al Personale della Polizia Municipale era disciplinata da diversi Contratti Collettivi Decentrati Integrativi a partire dal 1993, fino al C.C.D.I. dell'anno 2005, e comunque non cancellata dai Contratti Decentrati antecedenti l'accordo 2011 che ha stralciato la materia rinviandola a successiva ulteriore contrattazione;

che la disciplina dell'indennità di disagio ha prodotto i propri effetti fino ad oggi in forza dell'istituto della "*prorogatio*" sancito dall'art. 5 – 4° comma – del CCNL dell'1/4/1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22-1-2004;

che la delegazione trattante di questa Amministrazione ha comunicato nei diversi incontri destinati alle trattative per il CCDI relativo all'anno 2012 e seguenti, iniziate nel 2011 e precisamente tenutesi il 3, 17, 24 e 30 novembre, 7 e 27 dicembre 2011 e 04, 31 gennaio, 09 febbraio, 15 marzo e 2 aprile 2012, di voler disdire, a partire dal primo gennaio 2012, l'indennità di cui trattasi al personale della Polizia Municipale di CAT. "C", con esclusione dunque degli O.C.M. di CAT. "B";

che a tale scopo le parti hanno condiviso la scelta di rimandare ad un tavolo successivo la rivisitazione per l'anno 2012 e seguenti, di una diversa valutazione dell'efficienza delle "*performance*" del personale della Polizia Municipale basata sull'effettuazione di progetti di miglioramento del Servizio in linea con le esigenze della Città e della popolazione;

che la volontà dell'Amministrazione Comunale di disapplicare l'istituto dell'indennità di cui trattasi alla Polizia Municipale Cat. C è conseguita anche dal fatto che l'istituto stesso risulta di controversa applicazione;

che più precisamente nelle risultanze delle indagini svolte dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica, del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in materia di personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali - contenute nella pubblicazione ufficiale annuale costituita dal report delle indagini svolte dai Servizi Ispettivi stessi – si sostiene un'interpretazione dei contratti collettivi secondo la quale non sarebbe dovuta l'indennità di disagio al personale della Polizia Municipale che già gode contrattualmente dell'indennità di vigilanza di € 1.110,84 (con qualifica di

P.S.) e di € 780,36 di cui all'art. 37, comma 1, lett. b) del CCNL 6.7.1995 e s.m.i.;

che analoga interpretazione è contenuta nel parere dell'ARAN, dove è precisato che "...il personale dell'area vigilanza è correttamente tutelato per la specificità delle prestazioni richieste e per l'impegno, la gravosità e le responsabilità ad esse correlate, con la particolare indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b) del CCNL del 6/7/1995 l'indennità di vigilanza; ci sembra evidente che la stessa indennità e il relativo importo è stato individuato tenendo conto anche degli specifici rischi e disagi che caratterizzano le prestazioni di tutti gli addetti; consideriamo quindi, irragionevole l'attribuzione di un'ulteriore indennità per la medesima prestazione di lavoro...";

che i Servizi Ispettivi suddetti rilevano inoltre che non appare conforme alla normativa contrattuale associare, a beneficio degli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale, ulteriori compensi indennitari (rischio, disagio o entrambi) all'indennità di vigilanza che essi istituzionalmente percepiscono;

che comunque – non appare univoca l'interpretazione della disciplina dell'indennità di disagio (che peraltro non è compiutamente normata nei diversi CCNL che l'hanno prevista, né da ultimo, dall'art. 45 – 3° comma lett.c) del D.lgs. 165/2001, che pure la menziona) – tant'è che due recenti sentenze del Tribunale del Lavoro di Verona e di Rimini hanno ritenuto che fosse dovuta la corresponsione di detto emolumento in quanto fondato su un valido contratto collettivo decentrato, potendosene dedurre che detti organi giudicanti hanno ritenuto compatibile tale contratto decentrato con gli altri istituti della contrattazione collettiva nazionale;

che si avverte dunque la duplice esigenza di uscire dall'incertezza derivante dalla controversa interpretazione applicativa dell'istituto in parola, nonché di inserire nella disciplina del C.C.D.I. 2012 dell'Ente, uno strumento di misurazione dell'efficacia della performance espressa dal personale della Polizia Municipale Cat. C, il quale sia più in linea con l'evoluzione delle attività istituzionali del Corpo di cui necessita la Città di Ferrara;

che il Comune, coerentemente con quanto annunciato, intende dunque utilizzare nel 2012 lo stesso importo già destinato all'indennità di disagio per detta categoria nell'anno 2011, per finanziare invece progetti di miglioramento del servizio, comprendendo l'impatto della determinazione di non corrispondere più al personale interessato l'indennità di disagio;

che a tale scopo veniva quindi posto sul tavolo della trattativa sindacale un articolato documento che descriveva le modalità di attivazione e liquidazione dei progetti di miglioramento, precisando che la natura dell'incentivo richiede modalità di erogazione del tutto diverse;

che, nel perfetto spirito delle più recenti riforme del pubblico impiego (cfr. per tutti i Tit. II e III del D.lgs 150/2009 e s.m.i. recante una minuziosa e paradigmatica disciplina della valorizzazione delle performance dei dipendenti pubblici sulla base di progetti di miglioramento dell'efficacia dell'azione della pubblica amministrazione) e nell'ottica di una valorizzazione delle professionalità espresse dai dipendenti in occasione della prestazione lavorativa, i progetti di miglioramento che l'Amministrazione intende far approvare in sede di C.C.D.I. 2012, devono infatti essere oggetto di monitoraggio per la verifica della loro efficacia e, trattandosi di incentivi individuali, registrare l'effettivo contributo fornito da ciascun Istruttore di Polizia Municipale Cat. C;

che la conseguenza, meno apprezzata ma inevitabile per la natura dell'incentivo, è che la liquidazione non può essere fatta mensilmente sulla base del numero dei servizi effettuati come fino al 31/12/2011, ma si è invece pensato di proporre la corresponsione di acconti bimestrali riservando il conguaglio alla chiusura dell'esercizio e dopo aver effettuato:

1. la valutazione della realizzazione degli obiettivi di miglioramento previsti nei progetti;
2. la valutazione individuale del personale ivi coinvolto;

che quindi il budget destinato fino allo scorso anno all'indennità di disagio degli Istruttori di Polizia Municipale verrà utilizzato per corrispondere i compensi incentivanti secondo la metodologia sopra sinteticamente descritta, una volta dedotti gli importi che verranno liquidati al personale interessato nei mesi da gennaio a aprile 2012, come oltre meglio precisato;

che l'amministrazione resta disponibile a migliorare con il contributo delle OOSS la propria proposta a condizione che siano pienamente rispettate le caratteristiche contrattuali che connotano l'attivazione dei progetti di miglioramento, nonché la funzione sostitutiva del nuovo sistema a quello previgente dell'indennità di disagio ;

che il C.C.D.I., si ritiene non possa vincolare per sempre tutte le parti contraenti, poiché in tal caso finirebbero per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione decentrata stessa, la cui disciplina deve parametrarsi su una realtà socio/economica, nonché normativa in continua evoluzione;

che conseguentemente, a tale contrattazione va estesa la regola generale di applicazione nei negozi privati, secondo la quale il recesso unilaterale può rappresentare una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto a esecuzione continuata senza termine prefissato, che risponde all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio (cfr. Cass. 29/8/2009 n. 18548, Pres. Di Cerbo Est. Matera, in Riv. it. dir. lav. 2010);

che più precisamente, non essendo espressamente prevista a livello di contrattazione collettiva nazionale la possibilità della disdetta del C.C.D.I., la relativa mancanza di detto istituto, non implica che gli effetti perdurino nel tempo senza limiti, atteso che - in sintonia con il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c. e in coerenza con la naturale temporaneità dell'obbligazione - deve essere riconosciuta alle parti la possibilità di farne cessare unilateralmente l'efficacia, previa disdetta, anche in difetto di previsione legale, non essendo a ciò di ostacolo il disposto dell'art. 1373 c.c. che, regolando il recesso unilaterale nei contratti di durata quando tale facoltà è stata prevista dalle parti, nulla dispone per il caso di mancata previsione pattizia al riguardo (cfr. Cass. 18/12/2006 n. 27031, Pres. Mattone est. Di Cerbo, in Riv. it. dir. lav. 2007);

che - anche a prescindere dalla disdetta dei CCDI scaduti e per la parte ancora applicata in regime di *prorogatio* relativa all'indennità di disagio - la mancata ricontrattazione dell'istituto dell'indennità di disagio fin dall'ultimo CCDI del 2005 che l'aveva disciplinata, nonché il mancato accordo sul punto nel CCDI del 2011 concluso stralciando detto istituto e rinviandolo ad ulteriori trattative, rendono comunque applicabile la procedura provvisoria unilaterale prevista dall'art. 40 comma 3 ter del D.Lgs. 165/2001 fino ad eventuale successiva disciplina contrattuale;

RITENUTO, per i motivi sopra illustrati, di procedere, per quanto occorrer possa, alla disdetta della disciplina dell'indennità di disagio, con decorrenza 1/5/2012, come più volte annunciato in sede di delegazione trattante nell'anno 2011 e 2012, nonché nelle diverse procedure conciliative tenutesi davanti a S.E. il Prefetto della Provincia di Ferrara nel 2012 (in data 8 e 14 febbraio, nonché 2 e 22 marzo 2012);

RITENUTO comunque ed a prescindere dalla disdetta di cui sopra, di valersi della facoltà di cui al d.lgs 165/2001 art. 40 comma 3 ter disciplinando unilateralmente le materie su cui non è stato raggiunto un accordo contrattuale, a partire dal primo maggio 2012;

PRECISATO:

che, conseguentemente a quanto sopra si ritiene di dover corrispondere l'indennità secondo i criteri della C.C.D.I. degli anni precedenti (la cui disciplina e corresponsione con la presente deliberazione viene formalmente disapplicata a partire dal 01-05-12), per il periodo 1°/1/2012, 30/4/2012;

che pertanto l'importo presunto di € 70.000,00 relativo all'indennità di disagio corrisposta ai dipendenti interessati della Polizia Municipale per il periodo suddetto, viene dedotto dal budget complessivo di € 196.000,00 che l'Amministrazione intendeva mettere a disposizione per le prestazioni afferenti i progetti di miglioramento di cui sopra è cenno;

Seduta del Verbale N.

che dunque l'importo complessivo per il periodo 1/5 – 31/12/2012 per il finanziamento dei progetti in parola viene ad essere fissato in € 126.000,00 presunti, ovvero la maggiore o minore somma residuante dopo l'erogazione dell'indennità di disagio al personale CAT. C in parola, per il periodo 1-1/30-4-2012 ;

ACCLARATO :

che comunque l'Amministrazione intende confermare – con gli istituti normativi previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia – la propria volontà di utilizzare gli strumenti di valutazione delle performance dei dipendenti della Polizia Municipale, istituendo le progettualità sopra accennate in ordine ai progetti stessi da istituire nell'ambito delle attività 2012 della Polizia Municipale dell'Ente;

che la disciplina dei progetti di cui trattasi non è stata a tutt'oggi approvata dalle OO.SS. territoriali e dalle R.S.U. dell'Ente, pur essendo stata più volte proposta dall'Amministrazione in sede di delegazione trattante;

che conseguentemente ritenendo irrinunciabile l'attivazione sul territorio ferrarese delle attività previste e disciplinate nei progetti suddetti, l'Amministrazione intende approvare i progetti stessi restando ferma la volontà di arrivare ad una disciplina contrattuale condivisa con le OO.SS. e le R.S.U., non appena i rappresentanti dei lavoratori dell'Ente formalizzino questa intenzione sottoscrivendo l'apposito C.C.D.I. 2012;

che – nelle more di detta eventuale e successiva disciplina contrattuale – l'Amministrazione intende avvalersi dell'istituto di cui all'art. 40 – comma 3 ter – del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., il quale prevede che al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione;

che conseguentemente vengono attivati unilateralmente i progetti di cui trattasi con decorrenza dal 1° maggio 2012;

che detti progetti e relativa regolamentazione vengono allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

che al contempo, giovandosi delle medesime facoltà di cui al citato art. 40 comma 3 ter del dlgs 165/2001, viene unilateralmente applicata la disciplina delle indennità di disagio, come fino ad oggi applicata in regime di prorogatio, per tutti i lavoratori interessati fatta eccezione che per gli istruttori della Polizia Municipale Cat. C ai quali verrà applicata la diversa regolamentazione afferente i progetti di cui sopra;

VISTI gli atti e la normativa vigente in materia, sopra citata;

VISTI i pareri favorevoli del responsabile del Servizio Personale e del responsabile di Ragioneria, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

CON il voto favorevole di tutti i presenti;

DELIBERA

- di manifestare con il presente provv.to la volontà di disdettare, per quanto occorrer possa, con decorrenza 1/5/2012, i seguenti C.C.D.I. dell'Ente antecedenti il C.C.D.I. 2011 scaduti ma ancora vigenti in regime di prorogatio, per quanto riguarda l'indennità di disagio nonché ogni altro atto contrattuale od altro provv.to del Comune contenente la disciplina di tale istituto, che sia a questi connesso, conseguente e presupposto:
 - C.C.D.I. del 14/6/1993;
 - C.C.D.I. del 30/6/1994;
 - C.C.D.I. del 18/4/1995;
 - C.C.D.I. del 18/7/1996, come integrato con C.C.D.I. del 12/2/1998;
 - C.C.D.I. del 28/12/1998;
 - C.C.D.I. del 10/6/1999;
 - C.C.D.I. del 13/7/2000 come integrato con C.C.D.I. del 28/6/2002;
 - C.C.D.I. del 31/5/2005;
- di evidenziare inoltre che devono conseguentemente ritenersi caducati anche gli effetti di ogni previsione contrattuale dell'Ente collegata a quelle esplicitamente disdette;
- di disporre comunque - ed a prescindere dalla disdetta di cui sopra - di valersi della facoltà di cui al d.lgs 165/01 art. 40 comma 3 ter che consente di disciplinare unilateralmente le materie su cui non sia stato raggiunto accordo contrattuale;
- di stabilire - in esecuzione di detta facoltà ex d.lgs. 165/01 art. 40 comma 3 ter - con decorrenza 01-05-2012 di applicare, fino ad altra eventuale successiva disciplina contrattuale, la disciplina fin qui vigente in regime di prorogatio relativa alle indennità di disagio, con esclusione della disciplina relativa a detta indennità per gli Istruttori di Polizia Municipale Cat C per i quali viene disapplicata l'indennità di disagio stessa;
- di approvare ed applicare per gli Istruttori di Polizia Municipale Cat. C. sempre valendosi della facoltà di cui all'art. 40 - comma 3 ter - del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., fino a successiva eventuale disciplina

17 APRILE 2012


9/27920

Seduta del Verbale N.


contrattuale, la disciplina dei progetti e delle attività 2012 della Polizia Municipale dell'Ente indicata nella documentazione allegata nel presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

- di dare conseguentemente mandato al Comandante della Polizia Municipale Dott.ssa Laura Trentini, di attivare i progetti stessi con decorrenza dal 1° maggio 2012;
- di precisare che la disciplina di cui trattasi potrà essere oggetto di successive modifiche in sede di approvazione del C.C.D.I. 2012;
- di corrispondere agli Istruttori di Polizia Municipale del Comune di Ferrara - Cat C - per quanto precisato in premessa - secondo i criteri della C.C.D.I. degli anni precedenti, per il periodo 01/01/2012-30/04/2012, l'indennità di disagio in parola, la cui disciplina si intende disapplicata a partire dal 01-05-2012, secondo quanto previsto dalla disciplina aziendale più volte citata, la cui ultima data di vigenza sarà quindi il trenta aprile 2012;
- di notificare il presente atto alle OO.SS. territoriali ed alle R.S.U. dell'Ente;
- di dare mandato al capo della delegazione trattante Dott. Roberto Finardi di provvedere conseguentemente;
- di sottoporre il presente provvedimento al Collegio dei Revisori dell'Ente, al cui parere favorevole è subordinata l'efficacia del provv.to stesso;
- di dare atto che il responsabile del procedimento è l'Avv. Donato Benedetti, dirigente del Servizio Personale;
- di dichiarare, con distinta e separata votazione resa all'unanimità dei presenti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SINDACO
TIZIANO TAGLIANI



IL SEGRETARIO GENERALE
ROBERTO FINARDI



SERVIZI, MOBILITA' INTERNA, REPERIBILITA' E ORGANICI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Premesso:

che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto che la gestione delle dotazioni organiche ripartite nelle Divisioni, nei Reparti e negli Uffici del Corpo di Polizia Municipale, i mezzi per l'espletamento del servizio ed il loro impiego, rientrano nelle responsabilità organizzative del Comandante che ne risponde direttamente al Sindaco;

che la struttura e l'organizzazione del Corpo devono essere improntate alla massima elasticità delle mansioni e dell'utilizzazione del personale per far fronte alle diverse necessità della città;

che tutto il personale deve collaborare e cooperare al raggiungimento degli obiettivi ed all'esecuzione dei progetti in cui il Corpo è impegnato e che annualmente il Comandante s'impegna a rendere noti;

Preso atto:

che a tutt'oggi vige l'accordo sindacale di valenza ampia e con validità temporale al 31 dicembre 2009;

Che dopo l'espletamento delle necessarie mobilità esterne e dei concorsi pubblici per la copertura dei posti vacanti, l'organico del Corpo di Polizia Municipale ha raggiunto a gennaio 2011 lo standard essenziale previsto dalla Regione Emilia-Romagna, comprensivo anche della copertura del turn over 2010;

Che dal 1° gennaio 2012, tuttavia, a causa della quiescenza dal servizio di un assistente scelto, il Corpo risulta numericamente inferiore allo standard essenziale regionale, che l'Amministrazione comunque s'impegna a ripristinare nell'anno 2012 ;

Che perciò nel corrente anno 2012 le figure professionali costituenti l'organico del Corpo ammontano a **161** - escluso il Comandante - e sono numericamente così suddivise:

Comandante	1
Vicecomandante	1
Addetti al coordinamento e controllo	18
di cui	
Commissario Capo	1
Ispettore Capo	14

Ispettore	3
Agente di cui	143
Assistente sc.	54
Assistente	30
Agente sc.	28
Agente	30

Ferma restando:

La volontà del Comandante a cui compete ogni responsabilità organizzativa, di disporre l'effettuazione di servizi in pattuglie composte da due Agenti, compatibilmente con le dotazioni organiche utilizzabili e con le diverse esigenze di servizio;

Rilevando:

la necessità di una maggiore razionalizzazione delle risorse, volta ad implementare i servizi di pattuglia nelle zone maggiormente sensibili per il tipo di frequentazione o per la localizzazione decentrata; nonché di garantire la sicurezza degli Agenti segnatamente durante i servizi serali e notturni;

Rilevando altresì:

la volontà di ossequiare il 'Patto per Ferrara sicura' sottoscritto dal Sindaco e dal Prefetto di Ferrara, il 31 gennaio 2011, nell'ambito del progetto 'Ferrara città solidale e sicura', in cui il Corpo di Polizia Municipale riconosce in particolare:

- la propria competenza prioritaria nel rilievo dei sinistri stradali nell'ambito del territorio comunale;
- l'attività di prevenzione dei sinistri stradali causati da alterazione psico-fisica dei conducenti in relazione al fenomeno delle c.d. "stragi del sabato sera";
- il richiesto impegno nell'ambito dei controlli di polizia amministrativa in particolare sui pubblici esercizi e sul commercio ambulante abusivo;
- il naturale svolgimento delle funzioni di Polizia di Prossimità anche nell'ottica della vivibilità urbana e coesione sociale;

l'adesione della Giunta Comunale al 'Protocollo d'intesa per Trattamenti sanitari obbligatori ospedalieri per disturbi mentali' promosso dalla Prefettura di Ferrara, deliberata il 22 marzo 2011;

la necessità di far fronte alle nuove esigenze della città relative al controllo del territorio anche nell'ambito della polizia amministrativa;

Visti:

il personale rientrante nel Comparto Attività Esterne, ammontante a n. 102 (103 entro il 2012) unità (comprensivi di coloro che, trasferiti in modalità temporanea al Comparto Attività Interne, svolgono i servizi generali di cui all'art. 7);

gli attuali contingenti numerici dei servizi serali (4 unità) e festivi (14 unità; 16 per particolari servizi) del Comparto Attività Esterne;

i servizi garantiti dal Reparto di Polizia Commerciale così attualmente espressi in:

- tre unità nel turno 19/01 per tre servizi mensili nei giorni o circostanze in cui si prospettino particolari esigenze di servizio;
- due unità in servizio festivo con esclusione dei giorni 25, 26 Dicembre, 1 e 6 Gennaio e del periodo dal primo luglio alla domenica precedente l'inizio del Festival Buskers;
- due unità per turno festivo (7/13, 13/19 e 19/01) e serale in occasione della Fiera di S.Giorgio;
- due unità per turno feriale serale 19/01 e per turno festivo (13/19, 19/01) in occasione del Festival Buskers.

Al personale del reparto Polizia Commerciale spettano anche i compiti di viabilità inerenti allo svolgimento dei mercati e delle manifestazioni; inoltre, nei servizi feriali serali, tale personale è comunque a disposizione dell'Ispettore di turno, che può disporre secondo le esigenze di servizio.

Considerato:

- che le disposizioni relative alla mobilità esterna ed interna all'Ente del personale assegnato al Corpo, previste dall'accordo PG. 9520 del 5 marzo 2001, devono comunque armonizzarsi con quanto previsto dalla normativa regionale in materia di standard numerici;
- che tali standard vengono annualmente controllati dalla regione ER, in quanto permettono, fra l'altro, di accedere ai finanziamenti conseguenti ad accordi di programma siglati tra Comune e Regione;

Fatte salve:

- eventuali diverse prescrizioni del c.c.n.l.;
- la formazione e l'aggiornamento delle varie figure professionali presenti all'interno del Corpo di Polizia Municipale, che l'Amministrazione si impegna a garantire in misura comunque non inferiore a quanto stabilito dalla normativa regionale, tramite corsi interni completi di valutazione finale – di cui si terrà debitamente conto nell'ambito della valutazione del personale –, nonché aderendo ai corsi attivati dalla Scuola di Polizia Locale;

Ritenuto che

l'attuale regolamentazione ex art. 208, co. 4° lett. c), del Codice della Strada, in merito alle misure di assistenza e di previdenza per il personale viene rivista con atto a parte;

La Giunta Comunale in data 17/4/2012, con provv.to n. 9/27920, approva le sopra esposte determinazioni, nonché quelle seguenti, per i motivi ed ai sensi delle disposizioni aventi forza di legge, ampiamente esplicitate nel provv.to stesso.

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

DISPOSIZIONI ESECUTIVE PER L'APPLICAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI, MOBILITA' INTERNA, REPERIBILITA' E ORGANICI

Art. 1 – I COMPARTI

1 - Ai fini del presente atto e secondo il recente organigramma del Corpo predisposto dal Comandante dal 15 marzo 2012 il personale di Polizia Municipale è suddiviso in due Comparti:

- (Divisione I) COMPARTO ATTIVITA' INTERNE (attualmente così composto)

Staff Comandante
Ufficio relazioni con il Pubblico e Sicurezza urbana
Ufficio Gestione Sanzioni
Ufficio Polizia Giudiziaria e Infortunistica
Centrale Radio Operativa

Segreterie: Reparti Div. II CAE

- (Divisione II) COMPARTO ATTIVITA' ESTERNE (attualmente così composto)

Reparto Infortunistica Polizia Stradale
Reparto Zona Centro
Reparto Zona Sud
Reparto Zona Nord
Reparto Associazione Forese
Reparto Polizia Ambientale ed Edilizia
Reparto Polizia Commerciale

2 - Al momento della sottoscrizione del presente accordo il personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale risulta così suddiviso nei rispettivi comparti:

Comparto Attività interne: n. 42
Comparto Attività esterne: n. 99 (+ 3)
Operatori comunali di mobilità: n. 8
Amministrativi: n. 5

Art. 2 – MOBILITA'

1 - Al fine di mantenere inalterati gli standard numerici regionali necessari all'espletamento dei servizi come di seguito indicati e considerato l'impegno economico dell'Amministrazione costituito dalla formazione, professionalizzazione, adeguamento strumentale e di abbigliamento per gli appartenenti al Corpo, l'innalzamento dell'età pensionabile, viene sancito che per richiedere il nulla osta del dirigente, teso al trasferimento in mobilità presso altro ente o presso altro servizio del Comune di Ferrara, il personale del Corpo di Polizia Municipale deve aver raggiunto un'anzianità di servizio di anni 15 (quindici) presso il Corpo di Polizia Municipale di Ferrara.

2 - Al limite di anzianità prescritto a termine del precedente comma, il Comandante potrà disporre in deroga, nei casi in cui la mobilità in uscita richiesta dall'appartenente al Corpo, sia simultaneamente compensata da una mobilità in entrata di altro dipendente, considerato idoneo, di modo che si attui una permuta tale da non alterare la dotazione organica complessiva.

3 - Ai fini del presente atto, per mobilità compartimentale s'intende il trasferimento del personale nell'ambito dello stesso comparto; per mobilità intercompartimentale s'intende il trasferimento del personale dal Comparto Attività Esterne - di seguito definito CAE - al Comparto Attività Interne - di seguito definito CAI - e viceversa.

4 - Il Comandante si impegna a non aumentare il contingente di personale amministrativo non appartenente al Corpo di Polizia Municipale, in numero superiore a quanto rilevato alla data del 1° gennaio 2011 (ovvero sette persone).

Art. 3 – SERVIZIO DI 'APPIEDATO CENTRO STORICO'

1 - Il personale con figura professionale di 'Agente', neo assunto o trasferito in mobilità esterna da altro Ente, viene di norma assegnato dal Comandante al comparto Attività Esterne, nucleo oggi denominato 'APPIEDATI CENTRO STORICO'

Art. 4 - TRASFERIMENTI

1 - Il Comandante, con comunicazione a tutto il personale e per conoscenza alle OO.SS, procede con i trasferimenti tenendo in considerazione la situazione dell'organico e delle esigenze di servizio.

2 - I criteri adottati dal Comandante per effettuare i trasferimenti tengono conto, principalmente, dei seguenti elementi: caratteristiche personali di adeguatezza alla mansione, esperienza professionale maturata, disponibilità al cambiamento, flessibilità nello svolgimento dei compiti. Per quanto possibile verranno valutate le richieste dei singoli, contestualmente acquisite.

3 - Il Comandante, per fronteggiare particolari esigenze operative, può disporre temporaneamente, anche senza preavviso, la mobilità compartimentale o intercompartimentale, dandone comunicazione alle OO.SS..

Art. 5 – ORARIO DI SERVIZIO

1 - Come previsto dalla legge ER n. 24/2003 e dalla deliberazione della Giunta Regionale n.1179/2004, l'orario di funzionamento della Centrale Radio Operativa è il seguente: 0/24.

2 - I servizi ordinari, fatto salvo quanto previsto dall'articolo seguente, osservano di norma il seguente arco orario: 07.00/01.00, articolato in turni di lavoro come indicato nell'allegato 1°.

3 - Qualora si debbano realizzare specifiche finalità per progetti, obiettivi o servizi particolari, a carattere saltuario, che comportino una posticipazione, ovvero un'anticipazione di orario, rispetto ai termini dei turni ordinariamente praticati nel suddetto arco orario, il Comandante potrà predisporre che essi si svolgano in servizio ordinario, con le variazioni dell'orario congruenti a tali finalità.

4 - I servizi serali, festivi e quelli straordinari vengono programmati dall'Ufficio Amministrazione; le quote di personale vengono comunicate agli Ufficiali responsabili dei Reparti ed Uffici, per la predisposizione dei servizi secondo criteri che garantiscano l'equa distribuzione dei carichi di lavoro fra tutti gli Agenti.

Art. 6 – TURNI GARANTITI DAL COMPARTO ATTIVITA' ESTERNE

1 - Ciascun Reparto afferente al Comparto attività esterne, tranne il Reparto Polizia Commerciale, deve garantire i servizi mettendo a disposizione le seguenti aliquote di personale:

- Sei unità in servizio serale (19/01) – **miglioramento del servizio** -
- Venti unità complessive in servizio festivo, da articolare su tre turni, di norma ripartite nel modo seguente.

Primo turno:

due unità, in orario 7/13;

quattro unità, in orario 7.30/13.30 (di cui due unità di regola assegnate al servizio appiedato in ZTL Duomo);

Secondo turno:

due unità in orario 13/19;

sei unità, in orario 13.30/19.30 (di cui due unità di regola assegnate al servizio appiedato in ZTL Duomo);

Terzo turno:

sei unità, in orario 19/01.

2 – Allo scopo di permettere la regolare fruizione delle ferie al personale, e fatto salvo quanto previsto nel successivo art.9, sono previste le seguenti riduzioni dei servizi:

nel periodo dal primo luglio alla Domenica di Agosto precedente l'inizio del Festival Buskers, le unità comandate nei servizi di viabilità festivi vengono ridotte a 16, così suddivise:

Primo turno:

tre unità in orario 7/13, di cui una di norma assegnata al servizio appiedato in ZTL Duomo;

Secondo turno:

tre unità in orario 13/19, di cui una di norma assegnata al servizio appiedato in ZTL Duomo;

quattro unità in orario 13.30/ 19.30;

Terzo turno

sei unità in orario 19/01.

Nei giorni 1 e 6 Gennaio, la Domenica di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, 25 e 26 Dicembre e 15 Agosto, il servizio sarà ridotto a 14 unità così suddivise:

Primo turno:

tre in orario 7/13, di cui una unità di norma assegnata al servizio appiedato in ZTL Duomo;

Secondo turno:

cinque in orario 13/19, di cui una unità di norma assegnata al servizio appiedato in ZTL Duomo;

Terzo turno:

sei in orario 19/01.

3 - Il servizio notturno con orario 01/07, presso la Centrale Radio Operativa, sarà assicurato da due Agenti; la turnazione avverrà coinvolgendo tutti gli Agenti con anzianità di servizio fino ad anni 11 (undici) salvo che gli stessi, facciano richiesta al Comando di continuare ad essere inseriti in questo servizio oltre tale scadenza.

Qualora l'attuale numero degli agenti disponibili [calcolato in 54 (cinquantaquattro) al 31/12/2011] dovesse ridursi oltre il 15 % (pari a 8), le parti converranno ulteriori interventi o ripartizioni atti a garantire il regolare e sicuro svolgimento del servizio descritto nonché l'equilibrato carico individuale di lavoro.

Art. 7 – TURNI GARANTITI DAL REPARTO POLIZIA COMMERCIALE

1 - Il Reparto Polizia Commerciale, per l'esecuzione dei servizi di propria competenza, deve garantire le seguenti aliquote di personale:

- tre unità per quattro servizi mensili nei giorni in cui, per particolari circostanze, eventi o situazioni si prospetta la necessità del servizio, con orario 19/01 o 21/03, come servizio speciale previsto dall'art. 10. –

miglioramento del servizio – ; qualora il personale in servizio risulti insufficiente, la pattuglia serale potrà essere integrata con altri Agenti del CAE;

- almeno due unità in servizio festivo, con esclusione dei giorni: 1 Gennaio, 25 e 26 Dicembre;
- nel periodo dal primo luglio alla domenica precedente l'inizio del Festival Buskers, i servizi festivi verranno sospesi, salvo lo svolgimento di mercati, fiere, manifestazioni di carattere commerciale; i servizi serali saranno ridotti a tre mensili – **miglioramento del servizio** -; qualora il personale in servizio risulti insufficiente, la pattuglia serale potrà essere integrata con Agenti del CAE;
- almeno due unità per turno festivo (7/13, 13/19 e 19/01) e serale in occasione della Fiera di S.Giorgio;
- almeno due unità per turno feriale serale 19/01 e per turno festivo (13/19, 19/01), in occasione del Festival Buskers.

2 - Al personale del Reparto Polizia Commerciale spettano anche i compiti di viabilità inerenti allo svolgimento dei mercati e delle manifestazioni; inoltre, nei servizi feriali serali, tale personale è comunque a disposizione dell'Ispettore di turno, che può impiegarlo secondo le esigenze di servizio.

Art. 8 - TURNI GARANTITI DAL PERSONALE DEL COMPARTO ATTIVITA' INTERNE

1 - Il personale del Comparto Attività Interne deve garantire i seguenti servizi:

- Tutti i servizi di piantone serale presso la C.R.O., in turno 19/01;
- Tutti i servizi di piantone festivo presso la C.R.O., nei turni 7/13, 13/19 e 19/01;
- Servizi di viabilità alle scuole annualmente assegnate – **miglioramento del servizio** -
- Servizi di viabilità per particolari manifestazioni.

2 - Nelle turnazioni di servizio presso la Centrale Radio Operativa, sono impiegati tutti gli Agenti aventi età anagrafica inferiore ad anni 58, salvo non venga dagli stessi richiesto al Comando di continuare ad essere inseriti in questo servizio.

Qualora l'attuale numero degli agenti disponibili [calcolato in 34 (trentaquattro) al 31/12/2011] dovesse ridursi oltre il 15 % (pari a 5), le parti converranno ulteriori interventi o ripartizioni atti a garantire il regolare e sicuro svolgimento del servizio descritto nonché l'equilibrato carico individuale di lavoro.

Art. 9 – SERVIZI ECCEDENTI IL CONTINGENTE NUMERICO ORDINARIO

1 - A fronte di particolari servizi o manifestazioni che si svolgano durante le giornate festive per le quali sia necessario un contingente numerico superiore a quello ordinariamente predisposto secondo quanto indicato nell'art.6, il Comandante può disporre la diversa concentrazione del personale in un particolare turno come pure la messa in servizio ordinario delle ulteriori unità necessarie attinte indifferentemente dal Comparto attività Interne come dal Comparto attività esterne. L'Ufficio Intendenza e logistica provvederà altresì ad indicare ai singoli Reparti ed Uffici il quantitativo di Agenti necessari, ripartendolo in modo da tener conto del rapporto tra gli organici dei due Comparti, al fine di garantire l'equa distribuzione dei carichi di lavoro fra tutti gli Agenti.

In ogni caso dovrà essere sempre garantita la presenza di una pattuglia di pronto intervento nei turni diurni e delle tre pattuglie nel turno serale 19/01.

Gli Ufficiali dei reparti ed uffici, tramite le segreterie devono assicurarsi che il recupero della giornata festiva avvenga in modo da garantire l'adeguata organizzazione dei servizi.

Art. 10 – SERVIZI SPECIALI

1 – Fatti salvi specifici progetti incentivanti, a decorrere dall'anno 2012 verranno svolti servizi speciali costituenti obiettivo annuale, per potenziare, in particolare, i controlli in materia di sicurezza urbana, sicurezza stradale, infortunistica, polizia amministrativa.

2 – Tali controlli verranno svolti da tutto il personale appartenente al Comparto Attività Esterne e dagli Ufficiali addetti al coordinamento e controllo.

3 – Per il biennio 2012 / 2013, salvo proroga anche tacita, vengono istituiti i seguenti servizi speciali costituiti di tre pattuglie e due Ispettori:

- periodo 20 febbraio – 10 novembre:

venerdì e sabato, alterni, con orario 21.00/03.00;

tre pattuglie e un Ispettore

- periodo 31 agosto – 30 giugno:

mercoledì, con orario 21.00/03.00.

Conseguentemente, il personale che nelle serate immediatamente precedenti i suddetti servizi - ossia il martedì, giovedì e venerdì - avrà svolto servizio in orario 19/01, svolgerà il servizio nel pomeriggio del mercoledì, venerdì e sabato, con orario 15/21 e, per garantire l'adeguato recupero psico-fisico, nella giornata successiva, potrà osservare l'orario 08/14.

Il personale in servizio 21/03, nella giornata successiva potrà osservare l'orario 14/20. Quando il servizio 21/03 ricade di sabato, il servizio successivo verrà svolto al lunedì con orario 14/20.

Tali attività costituisce miglioramento del servizio.

